

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	0 di 39

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (PARTE GENERALE)

<i>Cronologia delle revisioni</i>					
Data	Edizione	Revisione	Redatto	Approvato	Descrizione della modifica
26/10/2020	1	0	Consulente	CEO 04/11/2020	Prima emissione del documento
06/02/2024	2	1	Consulente	CEO 09/02/2024	Modifiche alle sezioni 1.3; 5; 7.1.1; 7.1.2; 7.2; 10.5

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	1 di 39

INDICE

DEFINIZIONI	3
STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	5
INTRODUZIONE.....	6
CAPITOLO 1 – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE.....	7
1.1 I SOGGETTI.....	7
1.2 IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ	8
1.3 FATTISPECIE DI REATO	8
1.4 I CRITERI DI IMPUTAZIONE	12
1.5 VALORE ESIMENTE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
CAPITOLO 2 – LE SANZIONI	15
2.1 REATI COMMESSI ALL’ESTERO	16
CAPITOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI CRITERI DI PREVENZIONE.....	17
CAPITOLO 4 – DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE ...	18
CAPITOLO 5 – MODELLO E SOCIETÀ CONTROLLATE	19
CAPITOLO 6 – IL CODICE ETICO	20
CAPITOLO 7 – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE	20
7.1 L’ATTIVITÀ SOCIALE DI SO.GE.S.A. E LA SUA STRUTTURA.....	20
7.1.1 L’ATTIVITÀ SOCIALE	20
7.1.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE	20
7.2 LE DELEGHE DI POTERI E DI FUNZIONI.....	21
7.3 L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ	21
7.4 LE DIREZIONI AZIENDALI	21
7.4.1 LO SCHEMA ORGANIZZATIVO	21
CAPITOLO 8 – LE PROCEDURE OPERATIVE.....	22
CAPITOLO 9 – IL SISTEMA SANZIONATORIO	22

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	2 di 39

9.1 PRINCIPI GENERALI	22
9.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	23
9.2.1 SOGGETTI SOTTOPOSTI	25
9.2.2 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI.....	25
9.2.3 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIRIGENTI	27
9.2.4 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI	29
9.2.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI	30
CAPITOLO 10 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
10.1 FUNZIONE	31
10.2 NOMINA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
10.3 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ	32
10.4 REVOCA, SOSTITUZIONE, DECADENZA E RECESSO.....	33
10.5 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	34
10.6 POTERI	34
10.7 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANIZZAZIONE	36
10.8 WHISTLEBLOWING	36

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	3 di 39

DEFINIZIONI

- **Attività sensibili:** sono le attività / processi di So.Ge.S.A. nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.
- **Consulenti:** sono i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto di So.Ge.S.A.
- **D. Lgs. 231/2001 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Destinatari:** sono i soggetti obbligati ad osservare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e il Codice Etico.
- **Dipendenti:** sono i soggetti aventi con So.Ge.S.A. un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato al giugno 2021) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- **Organi sociali:** sono sia l'organo amministrativo che il Collegio Sindacale della Società.
- **Organo amministrativo:** la persona fisica o l'insieme di persone fisiche che agisce per conto della Società compiendo per la stessa atti giuridici. Allo stato attuale l'Organo amministrativo è rappresentato dall'Amministratore Unico.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- **Partner:** sono le controparti contrattuali di So.Ge.S.A. , persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **Reati presupposto:** sono le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.
- **Società controllata:** società direttamente o indirettamente controllate da So.Ge.S.A. ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, c.c.
- **Società:** So.Ge.S.A. S.r.l.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	4 di 39

- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	5 di 39

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001 (nel seguito anche il “Decreto”) e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte di So.Ge.S.A. (nel seguito anche la “Società”), i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione dei modelli delle altre società controllate, l’Organismo di Vigilanza di So.Ge.S.A. (nel seguito anche “OdV”), il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La seconda parte indica le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè a rischio di reato, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all’interno della Società.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	6 di 39

INTRODUZIONE

In attuazione dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 di ratifica della Convenzione OCSE del settembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali, il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto ex novo nel nostro ordinamento la perseguibilità delle persone giuridiche per “gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto i soggetti destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica accede, dunque, alla responsabilità penale e personale dell'autore del reato, salva la prova che deve fornire l'ente dell'assenza di qualsivoglia colpa organizzativa. Infatti, l'art. 6 del Decreto dispone che la responsabilità dell'ente sia esclusa, qualora quest'ultimo dimostri di aver predisposto e adottato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione (di seguito anche “il Modello”) idoneo a prevenire la commissione dei reati e di aver affidato, ad un organo di controllo, la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

So.Ge.S.A., quale soggetto destinatario della normativa sopra citata, ha redatto ed adottato, in attuazione del decreto medesimo, il presente Modello quale protocollo di prevenzione, di organizzazione e di controllo. In conformità alle prescrizioni normative, il Modello di So.Ge.S.A. risponde all'esigenza di regolare, previa ricognizione delle aree di attività esposte a rischio, la formazione e l'attuazione della decisione dei soggetti che ricoprono funzioni direttive e di amministrazione, la gestione delle risorse e la circolazione delle informazioni verso l'organismo interno di controllo. A presidio dell'efficace attuazione del Modello, So.Ge.S.A. ha previsto un apposito apparato sanzionatorio-disciplinare ed ha istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) preposto al monitoraggio e al controllo dell'idoneità e dell'efficacia di tale Modello.

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alla prescrizione dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza dell'organo di gestione di So.Ge.S.A.

 Sogesa <small>SMART CLAIMS MANAGEMENT</small>	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	7 di 39

CAPITOLO 1 – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell'individuo che ha commesso il reato.

Il reato, per comportare la responsabilità dell'ente, deve essere stato commesso nel suo interesse o vantaggio. La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi¹. La responsabilità dell'ente è connessa alla sussistenza di una colpa in organizzazione: l'ente, in ipotesi di commissione di un reato da parte di una persona fisica, risponde autonomamente per colpa consistente nella negligenza di non essersi dotato di una organizzazione tale da impedire la realizzazione del reato verificatosi, salvo che lo stesso sia stato possibile solo aggirando fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione.

La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato: l'art. 8 del Decreto stabilisce, infatti, che la responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso in cui non sia stato identificato l'autore del reato ovvero lo stesso non sia imputabile.

1.1 I SOGGETTI

L'art. 1 del Decreto individua quali soggetti destinatari della normativa gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica; il secondo comma del medesimo articolo precisa poi che il Decreto non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

¹ Art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	8 di 39

1.2 IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

L'art. 2 del Decreto prevede che l'ente non possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa per quel reato, e le relative sanzioni, non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Con tale disposizione viene dunque consacrato il principio di legalità inteso come riserva di legge, tassatività e irretroattività della norma penale.

1.3 FATTISPECIE DI REATO

In base al D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 – 25- duodevices del D.Lgs. n. 231/2001, anche nella forma tentata (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001) se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Alla data della redazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- **Art. 24**, Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]²
- **Art. 24-bis**, Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs. n.7 e n. 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]³
- **Art. 24-ter**, Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023]⁴

² Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

³ L'art. 24-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-ter, 615 quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies, 491-bis e 640 quinquies del codice penale;

⁴ L'art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, nonché dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	9 di 39

- **Art. 25**, Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
- **Art. 25-bis**, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016]⁵
- **Art. 25-bis.1** Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]⁶
- **Art. 25-ter**, Reati societari [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017 e da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023]⁷
- **Art. 25-quater**, Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]⁸

⁵ L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

⁶ L'art. 25-bis.1 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale.

⁷ L'art 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002 e in seguito modificato dalla legge del 27 maggio 2015 n. 69. Si tratta dei seguenti articoli: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69), Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c. introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69), Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c. introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69) e False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., così come modificato dall'art. 12 della legge 27 maggio 2015, n. 69), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.; l'art. 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha premesso all'art 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-bis e 174-ter), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), nelle disposizioni di nuova formulazione. Il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2010 e in attesa di pubblicazione in G.U., che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art 2624 c.c. e modificare l'art 2625 c.c., non effettua il coordinamento con l'art 25-ter del d.lgs. 231.

⁸ L'art. 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	10 di 39

- **Art. 25-quater.1**, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- **Art. 25-quinquies**, Delitti contro la personalità individuale [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]⁹
- **Art. 25-sexies**, Reati di abuso di mercato [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021]¹⁰
- **Art. 25-septies**, Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]¹¹
- **Art. 25-octies**, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 18 novembre 2021]¹²
- **Art. 25-octies.1**, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021 e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023]
- **Art. 25-novies**, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]¹³

punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

⁹ L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

¹⁰ La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-quinquies del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123.

¹² L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inoltre, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" all'art 3, c. 3 ha introdotto nel Codice Penale il nuovo reato di autoriciclaggio, la stessa Legge, all'art. 3, c. 5 ha modificato l'articolo 25 octies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

¹³ L'art. 25-novies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

 Sogesa <small>SMART CLAIMS MANAGEMENT</small>	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	11 di 39

- **Art. 25-decies**, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009] ¹⁴
- **Art. 25-undecies**, Reati ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018] ¹⁵
- **Art. 25-duodecies**, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017] ¹⁶
- **Art. 25-terdecies**, Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018] ¹⁷
- **Art. 25-quaterdecies**, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dall'Art.5 della L.n.39/2019] ¹⁸
- **Art. 25-quinquiesdecies**, Reati tributari [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020] ¹⁹
- **Art. 25-sexiesdecies**, Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020]
- **Art. 25-septiesdecies**, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]
- **Art. 25-duodevicies**, Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]
- **Art. 26**, Delitti tentati

¹⁴ Il richiamo è all'art. 377-bis c.p..

¹⁵ L'art. 25-undecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 727-bis e 733-bis del codice penale, alcuni articoli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l'art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e alcuni articoli del D. Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi. Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che, con l'art. 1 c. 8, modifica l'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l'ambiente.

¹⁶ L'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione al reato dell'art. 22, c. 12 bis del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o scaduto

¹⁷ L'art. 25-terdecies prevede la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso di propaganda, istigazione o incitamento, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

¹⁸ L'art. 25-quaterdecies prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati di cui alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

¹⁹ L'art. 25-quinquiesdecies prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	12 di 39

- **Art. 12, Legge n.9/2013**, Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- **Legge n.146/2006**, Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]²⁰

L’applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società saranno oggetto di approfondimento nella Parte Speciale del presente Modello.

1.4 I CRITERI DI IMPUTAZIONE

Il reato, per incidere sulla responsabilità dell’ente, deve essere a questo ricollegabile sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, ovvero deve essere commesso dalle persone fisiche a vantaggio o nell’interesse dell’ente e deve dipendere da una colpa in organizzazione.

Il collegamento oggettivo tra il reato e la persona giuridica è rappresentato dal fatto che l’autore del reato presupposto sia legato da un rapporto funzionale con l’ente stesso e dalla necessità che la condotta del soggetto agente sia stata posta in essere nell’interesse o a vantaggio della Società.

Nel caso in cui, invece, il reato sia stato commesso nell’esclusivo interesse dell’agente o di un terzo, la responsabilità dell’ente non sussiste, versandosi nell’ipotesi di assoluta e manifesta estraneità della persona giuridica nel fatto di reato.

Quanto all’autore materiale del reato (criterio soggettivo), l’art. 5 del Decreto distingue tra soggetti in posizione – anche di fatto – apicale e soggetti in posizione subordinata.

Rientrano nella prima categoria i soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di direzione, di amministrazione anche di fatto dell’ente quand’anche svolgano tali funzioni in un’unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (lett. a).

Rientrano nella seconda categoria i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (lett. b). Dalla diversa qualità degli autori materiali dei reati discende una

²⁰ I reati indicati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (art. 416 c.p. associazione per delinquere; art. 416-bis associazione di tipo mafioso; art. 291 quater d.p.r. 43/1973 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; art. 74 d.p.r. 309/1990 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 d. lgs. 286/98 fattispecie di immigrazione clandestina; art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, art. 378 c.p. favoreggiamento personale) sono considerati **transnazionali** quando l’illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell’illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	13 di 39

differenziazione del sistema di responsabilità della persona giuridica e dell'onere della prova.

Si presume cioè che il soggetto in posizione apicale della società, nell'esercizio delle proprie funzioni, esprima e rappresenti la volontà dell'ente e che, pertanto, sia la società a dover dimostrare la sua estraneità rispetto all'operato di tale soggetto. Si tratta quindi di un'inversione dell'onere della prova rispetto a quanto generalmente accade nel processo penale, in cui è l'accusa a dover fornire la prova della responsabilità dell'imputato.

Il Decreto esclude, infatti, la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «modello di organizzazione, gestione e controllo» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se l'ente dimostra che:

- ha adottato e attuato il Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli verificatisi;
- ha vigilato sull'effettiva operatività del Modello, e quindi sull'osservanza dello stesso;
- la condotta integrante il reato è stata posta in essere dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente il suddetto Modello.

Al contrario, se il reato è commesso da soggetto sottoposto, la responsabilità dell'ente ricorre solo quando la condotta che costituisce reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi è tuttavia esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui il reato è commesso dal soggetto subordinato all'altrui direzione, l'onere di provare la mancata adozione (ovvero la mancata efficace attuazione) del Modello da parte dell'ente grava sull'accusa.

Rilevante è, infine, nell'ottica della ricostruzione del requisito dell'interesse o vantaggio, l'introduzione nell'ambito dei reati presupposto delle fattispecie colpose di omicidio e lesioni gravi

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	14 di 39

o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Infatti, rispetto alla natura colposa dei reati presupposto appare incompatibile una direzione “finalistica” dell’azione da parte del soggetto agente in relazione al vantaggio o interesse perseguito a favore della società. Per questo sembrerebbe necessario uno spostamento della valutazione dell’interesse non in relazione all’evento finale (in questo caso le lesioni o la morte) ma sulle condotte. Si potrebbe a questo punto riconoscere l’interesse dell’ente nel fatto che l’autore del reato abbia posto in essere determinati comportamenti con l’intento di realizzare un risparmio per l’ente stesso in termini di tempi o di costi, a discapito delle misure preventive degli infortuni sul lavoro.

1.5 VALORE ESIMENTE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello opera pertanto quale esimente della responsabilità dell’ente solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In generale – secondo il Decreto – il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;

 Sogesa <small>SMART CLAIMS MANAGEMENT</small>	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	15 di 39

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'*efficace attuazione del Modello*, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una *verifica periodica* e di una *modifica* dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

CAPITOLO 2 – LE SANZIONI

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è misto. L'art. 9 del Decreto indica che le sanzioni amministrative che possono essere comminate agli enti sono sia sanzioni pecuniarie che sanzioni interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza di condanna. Le prime sono inflessibili; le seconde, invece, sono irrogate solo nei casi di particolare gravità (art.13).

Nel determinare il *quantum* delle sanzioni pecuniarie si utilizza il metodo delle "quote". Il giudice, al fine di determinarne l'entità della singola quota, dovrà tenere conto della situazione economica e patrimoniale dell'ente, di modo che sia assicurata l'efficacia della sanzione; per quanto concerne invece il numero delle quote dovrà apprezzare i seguenti parametri: la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e per prevenire l'ulteriore commissione di reati.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui l'autore del reato abbia agito per il prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia tratto vantaggio o ne abbia tratto un vantaggio minimo, oppure nel caso di particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato. Inoltre la sanzione è ridotta quando l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, abbia integralmente risarcito il danno, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o si sia efficacemente adoperato in tal senso) e abbia adottato e reso operativo, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire illeciti dello stesso tipo di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive²¹ si applicano solo nelle ipotesi di particolare gravità (in sintesi, profitto elevato e reiterazione degli illeciti) e sempre congiuntamente a quelle pecuniarie. Siffatta scelta,

¹² Le sanzioni interdittive sono: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi. Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 231/01 Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	16 di 39

esposta nella relazione al decreto già citata, risponde alla precisa volontà del legislatore di aggredire direttamente il patrimonio della persona giuridica. Il fine è quello di assicurare uno strumento sanzionatorio *“effettivo, proporzionato e dissuasivo”*.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando l’ente, prima dell’apertura del dibattimento, abbia integralmente risarcito il danno, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o si sia efficacemente adoperato in tal senso), abbia adottato e reso operativo, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire illeciti dello stesso tipo di quello per cui si procede ed abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Ai sensi dell’art. 45 del Decreto le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati motivi per ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Infine, ai sensi dell’art. 15 del Decreto, se sussistono le condizioni per l’applicazione di una sanzione interdittiva che comporti l’interruzione dell’attività dell’ente quando quest’ultimo esercita un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità, con contestuale grave pregiudizio per la collettività nel caso di interruzione, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dovrà disporre la prosecuzione dell’attività da parte di un Commissario per un periodo pari a quello in cui era prevista l’applicazione della misura interdittiva. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la sanzione interdittiva sia applicata in via definitiva.

2.1 REATI COMMESSI ALL’ESTERO

L’ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all’estero (art. 4 D. Lgs. 231/2001)²².

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono:

-
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

²² La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto. L’art. 4 del D. Lgs. 231/2001 prevede quanto segue: “1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo.”

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	17 di 39

- i. il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)²³ e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

CAPITOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI CRITERI DI PREVENZIONE

L'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione prevedono di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

²³ Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	18 di 39

- prevedere specifici criteri di prevenzione diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Per l'individuazione delle attività sensibili sono stati individuati i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (ovvero quei processi e quelle attività che comunemente vengono definiti "sensibili"). Propedeutica a tale identificazione è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa di So.Ge.S.A. S.p.A, che ha permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e dei responsabili di tali processi/attività.

Successivamente sono state effettuate delle interviste strutturate con i key officer che hanno avuto anche lo scopo di individuare per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo in essere (c.d. protocolli).

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Il Modello è, poi, soggetto alla costante opera di monitoraggio, di controllo e di valutazione dell'idoneità e dell'efficacia da parte dell'OdV.

CAPITOLO 4 – DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, promoter, agenti o consulenti;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	19 di 39

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

Le modalità adottate per la comunicazione e diffusione del Modello sono stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

È compito della Società programmare e somministrare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutta la società. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, agli amministratori, ecc.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita in stretta cooperazione con l'OdV che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'OdV, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

CAPITOLO 5 – MODELLO E SOCIETÀ CONTROLLATE

La Società comunica alle proprie società controllate (ove esistenti) il presente documento. Ogni società facente capo a So.Ge.S.A. qualora decida di adottare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, previa delibera del proprio organo Amministrativo, dopo aver analizzato ed identificato le attività sensibili e le misure idonee a prevenirle, fa propri i principi del presente documento, integrandone i contenuti in base alle specifiche peculiarità inerenti alla natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri delle società controllate stesse. È cura di ogni singola società controllata adottare un proprio Modello e nominare un proprio Organismo di Vigilanza.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	20 di 39

CAPITOLO 6 – IL CODICE ETICO

Il Codice Etico, elemento essenziale del sistema di controllo interno, è il documento ufficiale della Società che consacra l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità di tutti i portatori di interessi interni ed esterni e delle persone fisiche legate da un rapporto funzionale alla Società. I contenuti principali del Codice Etico sono:

- il rispetto delle leggi e regolamenti in tutti i Paesi in cui l'Ente opera;
- la tracciabilità, autorizzazione, verificabilità, legittimità, coerenza e congruità di ogni operazione della persona giuridica;
- l'onestà, integrità e dignità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i soggetti privati.

Un ulteriore punto qualificante nella costruzione del Modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico.

CAPITOLO 7 – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE

Il Modello Organizzativo aziendale individua e definisce le cariche, le mansioni e le responsabilità delle funzioni aziendali, stabilendo le attribuzioni di responsabilità e le linee di raccordo gerarchico tra ogni settore e ogni livello della Società.

7.1 L'ATTIVITÀ SOCIALE DI SO.GE.S.A. E LA SUA STRUTTURA

7.1.1 L'ATTIVITÀ SOCIALE

So.Ge.Sa ha per oggetto la gestione in outsourcing, di ciascuna singola fase di ogni sinistro assicurativo (danni a infrastrutture, a veicoli, infortuni e malattie, RC sanitaria), dall'istruttoria peritale alle liquidazioni, dalla gestione delle "card debitore" al contact center assicurativo.

7.1.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

La struttura organizzativa della Società è descritta nell'organigramma, parte integrante del presente Modello.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	21 di 39

7.2 LE DELEGHE DI POTERI E DI FUNZIONI

Attraverso la delega di funzioni si attribuisce rilevanza giuridica alla ripartizione dei compiti di lavoro, ovvero alla delega ad altri, da parte del soggetto cui è attribuito un determinato potere o funzione, dell'esercizio di tale potere o funzione.

Il sistema di delega delineato nel presente documento appare conforme ai principi dettati dal D. Lgs. 231/2001: la separazione delle funzioni, l'istituzione di centri di responsabilità limitati, la continuità delle linee di raccordo gerarchico tra i vari livelli aziendali, la chiara individuazione delle responsabilità attribuite e delle linee di subordinazione gerarchica.

So.ge.s.a. si è dotata di un sistema di deleghe, parte integrante del presente modello.

Non sono state assegnate invece procure.

7.3 L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Nell'ambito dell'oggetto e dello scopo sociale, la gestione straordinaria della Società è affidata all'Organo di gestione.

7.4 LE DIREZIONI AZIENDALI

7.4.1 LO SCHEMA ORGANIZZATIVO

Lo schema organizzativo di So.Ge.S.A. è rappresentato nell'organigramma aziendale e rappresenta la sintesi delle strutture organizzative, della *Mission* di ognuna di esse e delle principali responsabilità.

Tra le responsabilità comuni dei responsabili di Funzione, oltre al rispetto ed all'applicazione delle direttive aziendali, sono comprese la collaborazione con le altre Società controllate, l'osservanza degli standard e delle procedure aziendali e del sistema di controllo interno, nonché:

- rispetto e diffusione del Codice Etico;
- supporto al concreto funzionamento del modello di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e proposte di adattamento alle mutate circostanze per mantenerne l'efficacia.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	22 di 39

CAPITOLO 8 – LE PROCEDURE OPERATIVE

Le procedure sono la descrizione e la formalizzazione di una serie predeterminata di operazioni da compiere nel rigoroso rispetto della sequenza indicata al fine di assicurare il risultato atteso e la conformità a leggi, regolamenti ed agli indirizzi della Direzione Aziendale.

L'obiettivo principale delle procedure operative è la definizione di standard di comportamento cui l'intera organizzazione deve conformarsi.

È opportuno precisare che le procedure operative in questione si configurano come uno degli strumenti di controllo a presidio di talune aree di rischio identificate dal presente Modello.

Infine, le procedure operative consentono di:

- conferire trasparenza e riconoscibilità ai processi decisionali e attuativi;
- prevedere con efficacia vincolante meccanismi di controllo interno quali, per esempio, autorizzazioni, verifiche, documentazioni delle fasi decisionali maggiormente rilevanti;
- facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo di Vigilanza;
- dare attuazione ai protocolli di prevenzione indicati nella “parte speciale” del presente documento.

CAPITOLO 9 – IL SISTEMA SANZIONATORIO

9.1 PRINCIPI GENERALI

Oltre che opportunamente comunicato in Società, il Modello, per essere efficacemente attuato, deve essere osservato; il rispetto del Modello deve pertanto essere rinforzato da adeguati meccanismi disciplinari inseriti nel sistema sanzionatorio di So.Ge.S.A..

Il sistema disciplinare da applicarsi nei confronti di coloro che tengano condotte contrarie ai principi di comportamento e alle procedure interne costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente dalla responsabilità della Società.

Tale sistema sanzionatorio è impostato su principi di equità, coerenza, tempestività e immediatezza e l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori) che garantiscono il contraddittorio nella fase disciplinare.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	23 di 39

Di qui la necessaria previsione di sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori dipendenti graduate in relazione alle diverse violazioni, che vanno dalla semplice inosservanza di alcune procedure fino alla commissione di veri e propri reati. Il Modello, in conformità con quanto previsto dal CCNL, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, per violazione delle regole di condotta aziendali, prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale; i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono infatti regole vincolanti per i dipendenti della società rientrando il loro rispetto nella generale obbligazione di adempiere alle proprie prestazioni lavorative secondo diligenza (artt. 2104 e 2105 c.c.).

La violazione delle procedure, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello e potrà avvenire anche con le modalità ulteriori previste nel capitolo 10.8 del Modello.

9.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello;
- mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	24 di 39

relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;

- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello.

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo all'ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per l'ente e per i dipendenti;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	25 di 39

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

9.2.1 SOGGETTI SOTTOPOSTI

Sono soggetti sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente sistema sanzionatorio del Modello i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l'ente, nell'ambito dei rapporti stessi.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soggetti che abbiano responsabilità specifiche definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché dal Modello.

9.2.2 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

9.2.2.1 VIOLAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo 231/2001 le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate nell'ambito dello stesso;

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	26 di 39

- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta e effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

9.2.2.2 SANZIONI

Le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza alle regole del Modello sono, in ordine di gravità:

1. il rimprovero verbale;
2. il rimprovero scritto;
3. la multa non superiore a tre ore della normale retribuzione prevista dal CCNL;
4. la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni;
5. il licenziamento con preavviso;
6. il licenziamento senza preavviso.

Qui di seguito, se ne riporta una descrizione sintetica.

1. Il provvedimento di **rimprovero verbale** si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza.
2. Il provvedimento del **rimprovero scritto** si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui alla lett. a), ovvero si adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
3. Il provvedimento della **multa** si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	27 di 39

continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

4. Il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico** sino ad un massimo di 10 giorni si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni all'ente e di esporla a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.
5. Il provvedimento del **licenziamento con preavviso** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto.
6. Il provvedimento del **licenziamento senza preavviso** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:
 - violazione dei Principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
 - violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

9.2.3 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIRIGENTI

Con riguardo ai dirigenti, in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in caso di violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dalle procedure aziendali, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, gli

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	28 di 39

Amministratori provvederanno ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL Dirigenti Terziario e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dei criteri di proporzionalità e tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

In particolare, si prevede che:

- a) incorre nel licenziamento per giustificato motivo il dirigente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle previsioni e alle prescrizioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. Trattasi di fattispecie costituenti gravissime irregolarità nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti.
- b) incorre nel licenziamento per giusta causa il dirigente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice etico e tale da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché da far venire meno il vincolo fiduciario dell'azienda nei suoi confronti. Trattasi di fattispecie che, per la gravità del comportamento, impongono la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso.

Il dirigente che, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice etico in grado di determinare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001, potrà essere temporaneamente allontanato dal servizio, con mantenimento del trattamento economico, fino al termine della situazione oggettiva di rischio.

Ove il dirigente sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporta anche la revoca automatica della procura stessa.

In ogni caso, nei confronti del dirigente sottoposto ad indagini preliminari ovvero sottoposto ad azione penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, la Società può disporre, in ogni

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	29 di 39

fase del procedimento penale in atto e nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari e per il tempo dalla medesima ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale.

9.2.4 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI

9.2.4.1 VIOLAZIONI

Le violazioni compiute dagli Amministratori possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riassunte:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Assemblea dei soci;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

9.2.4.2 SANZIONI

La violazione delle regole del presente modello da parte degli Amministratori può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel precedente punto 6.2:

- ammonizione verbale,
- ammonizione scritta,
- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 100.000,00,
- la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni,
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e l'ente.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	30 di 39

L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento all'Assemblea dei soci e all'A.U. su proposta dell'Organo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione.

La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea dei soci.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà dell'ente di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

9.2.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con l'ente, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dall'ente.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

- a) diano atto della conoscenza del Decreto da parte dei terzi;
- b) richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso);
- c) disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	31 di 39

CAPITOLO 10 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

10.1 FUNZIONE

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività delle Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti.

10.2 NOMINA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- autonomia, intesa come capacità di decidere in maniera autonoma e con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni;
- indipendenza, intesa come condizione di assenza di legami, interessi o forme di interferenza con altre funzioni aziendali o terze parti, i quali possano pregiudicare l'obiettività di decisioni e azioni;
- professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, statistiche, aziendali ed organizzative), tali da consentire di svolgere efficacemente l'attività assegnata;

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	32 di 39

- continuità d'azione intesa come capacità di operare con un adeguato livello di impegno, prevalentemente destinato alla vigilanza del Modello.

Nel rispetto dei parametri di cui sopra, l'Organismo di vigilanza è composto in forma collegiale.

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni con professionalità specialistiche nell'ambito giuridico, contabile ed organizzativo, reperite anche all'esterno della Società.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

10.3 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per qualsiasi delitto non colposo, diverso da quelli indicati nel punto che precede;
- essere interdetto, inabilitato, fallito, o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica dalla detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sostituzione.

Inoltre alla maggioranza dei membri dello stesso organismo è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

- ricoprire all'interno della società altri incarichi di carattere operativo;

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	33 di 39

- trovarsi in una palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.

10.4 REVOCA, SOSTITUZIONE, DECADENZA E RECESSO

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca motivata dall’incarico di membro dell’OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa adeguatamente motivata.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- l’inadempimento agli obblighi inerenti all’incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell’esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell’OdV;
- l’assenza ingiustificata a più di due adunanze dell’OdV;
- nel caso di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza.

In presenza di una delle esplicitate condizioni legittimanti la revoca per giusta causa, il Consiglio di Amministrazione procede alla revoca dell’OdV non più idoneo provvedendo alla sua immediata sostituzione.

Per ciò che concerne le cause di decadenza dalla funzione di OdV, esse si configurano quando il soggetto perda uno dei requisiti di eleggibilità (autonomia indipendenza, onorabilità, professionalità). In particolare costituiscono cause di decadenza:

- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un’infermità che comporti la sua assenza per un periodo superiore ai sei mesi;
- l’attribuzione all’OdV di funzioni di responsabilità, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità d’azione, che sono propri dell’OdV;
- il venir meno dei requisiti professionali richiesti;
- un grave inadempimento dei propri doveri;
- una sentenza di condanna di primo grado della società ai sensi del decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite “patteggiamento”, ove risulti agli atti “l’omessa o

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	34 di 39

insufficiente vigilanza” da parte dell’organismo di controllo, secondo quanto previsto dall’art. 6 com. 1 lett. D) del decreto;

- una sentenza di condanna anche non definitiva a carico dei componenti dell’OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell’OdV, ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L’OdV può recedere in qualsiasi istante dall’incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dell’OdV.

10.5 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La convocazione e lo svolgimento delle attività sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.

10.6 POTERI

Per l’espletamento dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e su tutto il personale, relativi al funzionamento e all’osservanza del modello nel suo complesso.

I compiti e le attribuzioni dell’OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L’Organismo di Vigilanza svolge le sue autonome funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società.

L’Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull’effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	35 di 39

- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, al Collegio Sindacale e alla società di revisione, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;
- chiedere, qualora lo si ritenga opportuno nell'espletamento delle proprie funzioni, informazioni agli eventuali Organismi di Vigilanza delle società controllate;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente di volta in volta identificato;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'attivazione di un procedimento che potrebbe comportare sanzioni, di cui al capitolo precedente;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire tramite le strutture competenti, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001. Spetta alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane la gestione delle correlate attività operative tra cui l'organizzazione delle sessioni di formazione;
- redigere periodicamente, con cadenza minima semestrale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei direttori/responsabili titolari dei rapporti con controparti, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	36 di 39

L’Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

10.7 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ORGANIZZAZIONE

L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nel corso dello svolgimento della propria attività di vigilanza.

È obbligatorio per l’OdV presentare con cadenza almeno semestrale, una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell’attività e dei controlli svolti dall’OdV durante il periodo di riferimento;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute in forma scritta da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati degli accertamenti riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Società, intendendo unicamente quelle inerenti alle attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull’effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese sostenute.

10.8 WHISTLEBLOWING

La disciplina di cui alla legge 179/2017 (avente ad oggetto il cosiddetto “*whistleblowing*”), introdotta nell’ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni corruttivi nell’ambiente di lavoro, prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti. Per segnalante si intende: colui che è testimone o comunque a diretta conoscenza di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. In particolare possono rivestire il ruolo di segnalanti: i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti.

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	37 di 39

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto n. 24”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina Whistleblowing).

L’obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno.

In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media. Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente²⁴, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC (di seguito anche “LG ANAC”) e Linee Guida di Confindustria²⁵, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Il Decreto n. 24 prevede che la nuova disciplina si applichi, in via generale, a decorrere dal 15 luglio 2023 (art. 24). Invece, per i soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023; fino a quel giorno, continua

²⁴ Per effetto delle disposizioni del Decreto sono abrogati: l’art. 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 TUPi per gli enti pubblici; l’art. 6, commi 2 ter e 2 quater, del Decreto 231; l’art. 3 del d. lgs. 179/2017. È stato invece modificato l’art. 6 comma 2 bis del Decreto 231.

²⁵ Le LG ANAC sono consultabili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>; le LG Confindustria al link file:///D:/Guida+Operativa+Whistleblowing_confindustria.pdf

	Ediz.	Rev.	Emissione	Titolo del documento	ID	Pagina
	2	1	09/02/2024	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale	MOGC_001	38 di 39

ad applicarsi la disciplina previgente (art. 6, co. 2-bis del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di seguito anche “Decreto 231”).

La procedura, allegata al presente Modello, ed i canali adottati da So.Ge.S.A. garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e canali alternativi di segnalazione idonei a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.